



COMUNE DI ERBE'

Provincia di Verona

PIANO E REGOLAMENTO PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE PER IL POSTEGGIO ISOLATO

Approvato con deliberazione di C.C. n.19 del 12.07.2021

PIANO POSTEGGIO ISOLATO



LOCALIZZAZIONE E DIMENSIONI DEI POSTEGGIO ISOLATO

Le aree per lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche, nel posteggio isolato, sono localizzate nei seguenti punti del territorio Comunale:

Punto uno – Piazza Cavour nr. 01 Posteggio di dimensioni massime di mt. 8 x 5;

GIORNI ED ORARI DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' COMMERCIALE

Punto 1 – Piazza Cavour

- Lunedì, martedì, mercoledì dalle ore 8.00 alle ore 13.30 nel periodo dal 1^a Gennaio al 31 Dicembre;
- Giovedì e venerdì dalle 15.30 alle 19.30, nel periodo dal 1^a Gennaio al 31 Dicembre.


ATTIVITA' DI VENDITA – SETTORI

Nel posteggio isolato è consentito porre in vendita esclusivamente prodotti appartenenti al settore alimentare e prodotti agricoli.

TARIFFA

La tariffa vigente da applicare è quella relativa alla occupazione realizzata da venditori ambulanti, pubblici esercizi e produttori agricoli che vendono il loro prodotto, con la riduzione legata alla ricorrenza, determinate con delibera di Giunta Comunale di approvazione delle tariffe del Canone Unico Patrimoniale.

Al piano è allegata la planimetria, indicante la superficie e l'ubicazione del singolo posteggio.



Art. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, secondo quanto disposto dalla Normativa Regionale n. 10 del 6 aprile 2001 “Nuove norme in materia di Commercio su aree pubbliche” e successive modificazioni ed integrazioni, disciplina il posteggio isolato per l’attività di commercio su aree pubbliche mediante banchi di vendita, auto negozi e banchetti.

Art. 2

LOCALIZZAZIONE E DIMENSIONI DEI POSTEGGIO ISOLATO

1. Le aree per lo svolgimento dell’attività di commercio su aree pubbliche, nel posteggio isolato, sono localizzate nei seguenti punti del territorio Comunale:

Punto uno – Piazza Cavour nr. 01 Posteggio di dimensioni massime di mt. 8 x 5;

2. La soppressione del posteggio isolato, anche temporaneamente, può essere disposta dal Comune per:
 - a. Motivi di pubblico interesse;
 - b. Cause di forza maggiore;
 - c. Limitazioni e vincoli imposti da motivi di viabilità, traffico o igienico – sanitari
 - d. Concomitanza con manifestazioni.

Art. 3

GIORNI ED ORARI DI SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ COMMERCIALE

1. E’ consentito svolgere l’attività di vendita nei posteggio isolato, nei seguenti giorni della settimana e periodi dell’anno:

Punto 1 – Piazza Cavour

- Lunedì, martedì, mercoledì dalle ore 8.00 alle ore 13.30 nel periodo dal 1^a Gennaio al 31 Dicembre;
 - Giovedì e venerdì dalle 15.30 alle 19.30, nel periodo dal 1^a Gennaio al 31 Dicembre.
2. La modifica del giorno o dell’orario del posteggio isolato è disposta per motivi contingenti, per sovrapposizione con manifestazioni tradizionali e/o straordinarie, ovvero per ragioni di viabilità o altre cause straordinarie, previa adozione del provvedimento da parte del responsabile del servizio.
 3. Nel caso di coincidenza della data di svolgimento del posteggio isolato con una giornata festiva infrasettimanale è ammessa la possibilità di recupero della giornata persa.
 4. Eventuali variazioni di orari e di giorno potranno essere autorizzati temporaneamente previa presentazione di idonea documentazione.

Art. 4

ATTIVITA’ DI VENDITA – SETTORI

1. Nel posteggio isolato è consentito porre in vendita esclusivamente prodotti appartenenti al

- settore alimentare, e per la vendita di prodotti agricoli.
2. E' vietata la somministrazione.
 3. I titolari dei posteggi debbono comprovare annualmente la regolarità DURC e, nell'ipotesi di vendita di prodotti agricoli, la qualità di imprenditore agricolo.

Art. 5

DISPOSIZIONI PER L'ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGIO ISOLATO

1. Il posteggio isolato viene assegnato mediante apposito bando Comunale.
2. Nell'assegnazione del posteggio di cui al comma 1 sono osservati, nell'ordine, i seguenti criteri:
 - maggior numero di presenze effettive per il posteggio isolato
 - maggiore anzianità dell'autorizzazione di commercio su aree pubbliche in forma itinerante (Tipo settore alimentare), esibita per l'occupazione del posteggio;
 - maggiore anzianità di avvio attività di commercio così come risulta dal registro delle imprese;
 - maggiore anzianità di attività di produttore agricolo, come risultante dal R.E.A.
3. Le domande debbono essere inviate a mezzo di PEC o presentate al Comune sede del posteggio isolato.
4. La concessione del posteggio isolato, ha la durata prevista per legge. La concessione non può essere ceduta se non con l'azienda commerciale o un ramo d'azienda.

Art. 6

DEFINIZIONE DI CORRETTE MODALITA' DI VENDITA

1. Gli operatori sono obbligati a tenere pulito lo spazio da loro occupato ed al termine delle operazioni di vendita debbono raccogliere i rifiuti secondo le modalità di raccolta previste dal Comune.
2. Con l'uso del posteggio il concessionario assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi all'esercizio dell'attività.
3. Le eventuali tende ed analoghe coperture dei banchi devono essere sollevate di almeno due metri dal suolo e collocate in modo da lasciare libero ed agevole il passaggio, da non costituire pericolo e molestia degli eventuali negozi adiacenti. In nessun caso è consentito esporre o appendere la merce oltre la delimitazione del posteggio.
4. L'operatore deve rispettare gli orari stabiliti per l'esercizio dell'attività, per l'inizio e la fine delle operazioni di vendita e per il montaggio e lo smontaggio delle strutture.
5. E' vietato danneggiare la sede stradale, gli elementi di arredo urbano e il patrimonio arboreo.
6. E' vietato annunciare con grida, clamori e mezzi sonori il prezzo e la qualità delle merci poste in vendita. E' consentito l'uso di apparecchi atti all'ascolto di dischi, musicassette, CD e similari, purché il volume sia al minimo e tale da non recare disturbo agli operatori collocati negli spazi limitrofi, nonché ai residenti.

Art. 7

RICHIAMO ALLE NORME IGIENICO – SANITARIE PER LA VENDITA DI GENERI ALIMENTARI

1. La vendita e la somministrazione dei generi alimentari è soggetta alla vigilanza ed al controllo dell'autorità sanitaria.
2. La materia è disciplinata dall'Ordinanza del Ministero della Sanità 2 marzo 2000 e successive modificazioni ed integrazioni, e per la parte non espressamente indicata, dal T.U. leggi sanitarie e dal regolamento Comunale d'Igiene e Veterinaria, nonché dalla Legge 283/62 e

- relativo regolamento di attuazione n. 382/1980 e successive modifiche ed integrazioni.
3. Il mancato rispetto delle norme di carattere igienico-sanitario dà luogo, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dalle specifiche norme di settore, alla sospensione della concessione del posteggio.

Art. 8

DISPOSIZIONI NEI POSTEGGIO ISOLATO

1. L'assegnazione del posteggio isolato occasionalmente liberi o comunque non assegnati è effettuata giornalmente entro l'orario stabilito dal presente regolamento, sulla base dei criteri previsti dalla normativa vigente, ai soggetti legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche.
2. Nel raggio di 200 metri dal posteggio isolato non è ammesso lo svolgimento del commercio itinerante nei giorni e orari di svolgimento dell'attività commerciale di cui all'art. 3 del presente Regolamento.

Art. 9

SUBINGRESSO

1. Il trasferimento a terzi, in proprietà o gestione, dell'azienda o ramo di azienda relativa al posteggio, per atto tra vivi o mortis causa, comporta la richiesta di rilascio di nuova autorizzazione amministrativa e concessione in continuità con la precedente.
2. Il subentrante acquisisce l'anzianità maturata sull'autorizzazione oggetto di subingresso.
3. Nel caso di subingresso per causa di morte è consentito agli eredi, previa effettuazione dello stesso adempimento di cui al comma 1, di continuare nell'esercizio dell'attività anche in mancanza dei requisiti professionali, per il settore alimentare, per un periodo comunque non superiore a sei mesi dalla morte del dante causa. E' fatta salva la possibilità, da parte degli eredi, di trasferire ad altri, anche prima del conseguimento dei requisiti professionali richiesti, la proprietà o la gestione dell'azienda.

Art. 10

REVOCA E SOSPENSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE

1. L'autorizzazione è revocata:
 - a. Per mancato utilizzo del posteggio in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare. Nel caso di posteggio isolato con svolgimento inferiore all'anno, le assenze sono calcolate in proporzione all'effettiva durata. La decadenza dalla concessione del posteggio per la mancata utilizzazione dello stesso, in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, riguarda chi non utilizzi il posteggio per un numero di giorni complessivamente superiore al numero dei giorni di attività possibili secondo il tipo di autorizzazione nel corso di quattro mesi. Qualora il posteggio venga utilizzato per l'esercizio di un'attività stagionale, il numero dei giorni di mancato utilizzo del medesimo oltre il quale si verifica la decadenza della concessione è ridotto in proporzione alla durata dell'attività. Accertato il mancato utilizzo del posteggio nei termini suindicati, la decadenza va notificata all'interessato dall'organo comunale competente;
 - b. Nel caso in cui il titolare non sia più in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del d. lgs. 114/1998;
 - c. Nel caso di ulteriore violazione delle prescrizioni in materia igienico – sanitaria, avvenuta dopo la

sospensione dell'attività;

- d. In caso di morte del titolare qualora entro trenta giorni non venga presentata la comunicazione di reintestazione; nei posteggi stagionali la comunicazione deve essere presentata trenta giorni prima dell'apertura;
- e. L'autorizzazione è sospesa nel caso in cui l'operatore commerciale non provveda al pagamento degli oneri relativi al canone unico patrimoniale per l'occupazione del suolo pubblico fino alla regolarizzazione degli stessi.

Art. 11 SANZIONI E VIGILANZA

1. Al presente Regolamento si applicano le disposizioni sanzionatorie vigenti dalla normativa in materia di commercio su aree pubbliche e dal Regolamento canone unico.
2. L'autorizzazione è sospesa, ai sensi dell'art. 29 comma 3 del D. Lgs. N. 114/1998 e s.m.i., nel caso in cui l'operatore commerciale non provveda al pagamento degli oneri relativi all'occupazione del suolo pubblico fino alla regolarizzazione degli stessi.
3. Le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento, non contemplate dalle norme sopra indicate, costituiscono illeciti amministrativi assoggettati alla sanzione pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00, con pagamento in misura ridotta pari a € 50,00.

Art. 12 ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento esplica i propri effetti decorsi 30 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio.